

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

10 MAG. 1973

CONSIGLIO REGIONALE		
10 MAG. 1973		
Col. <input checked="" type="checkbox"/>	Circ. <input type="checkbox"/>	Pesc. <input type="checkbox"/>
Prot. N. 1610		

Ill.mo Signor Presidente del
Consiglio Regionale

S E D E

*Panucci
e l'attività?*

In allegato trasmetto la relazione alla proposta
di legge a mia firma concernente " INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA MEDICINA SPORTIVA ".

Distinti saluti.

(Avv. Gaetano Scamarcio)

[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

del Consigliere Regionale Avv. Gaetano Scamarcio

"INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MEDICINA
SPORTIVA"

Relatore: Avv. Gaetano Scamarcio
Presidente Commissione Sanità

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La Commissione Sanità è pervenuta all'approvazione del Testo normativo che è all'esame di questa Assemblea dopo un accurato ed approfondito esame della originaria proposta di legge del Relatore, e facendo tesoro di una proficua consultazione dei sanitari che operano nel settore della medicina dello sport nella Regione Puglia, alla passione ed alla competenza dei quali è tuttora affidata ogni attività di tutela sanitaria delle attività sportive attualmente praticata nella Regione.

All'opera diuturna e meritoria di questi Sanitari, inoltre, è destinato quest'atto di legislazione regionale che costituisce altresì un primo ed importante intervento degli Organi Regionali nella tutela della salute dei cittadini mediante il potenziamento delle strutture di base atte ad assolvere tale compito.

Molteplici sono gli aspetti della tutela della salute che vengono garantiti attraverso un particolare interesse posto nei riguardi di quelle strutture che istituzionalmente provvedono a questo tipo di attività sanitaria, che è in grado di svolgere un ruolo di rilievo non solo nell'aspetto preventivo della difesa della salute dei cittadini e della collettività giovane in particolare che si dedica allo sport, ma anche nell'aspetto terapeutico e riabilitativo.

Lo sport assolve, peraltro, un'importante funzione sociale e costituisce un fatto culturale e promozionale di indubbio ed evidente rilievo: per cui sembra altrettanto evidente che ogni atti-

./..

vità sanitaria che intenda incoraggiare e salvaguardare lo sport si inserisce in un quadro culturale composito e degno della più attenta considerazione del legislatore regionale.

Presupposto fondamentale per l'avvio dei giovani in età evolutiva all'educazione e all'attività sportiva è costituito dal riscontro del loro stato di salute generale e delle loro attitudini fisiche e psichiche.

Pertanto il Medico sportivo assolve, con l'ausilio delle attrezzature e dell'altro personale sanitario e ausiliario dei centri e ambulatori di medicina dello sport, il delicato e insostituibile compito di operare una iniziale selezione medica, di seguire poi tutti i giovani nelle loro attività, senza che possa verificarsi e nemmeno concepirsi per questi una inibizione o discriminazione assoluta verso le attività sportive e ricreative.

Ad ognuno quindi la sua attività sportiva per uno sviluppo fisico, psichico e morale sano armonico al riparo dalle malattie e dalle forme più comuni ed alienanti di inerzia ed inattività, mediante un accurato e serio dépistage.

Naturalmente la problematica affrontata nell'esame del testo di legge in argomento è stata non di promozione delle attività sportive in genere, ma quella di rafforzare le strutture esistenti a presidio della tutela sanitaria delle attività sportive e di porle in condizioni di far fronte sia alle funzioni loro demandate dalle leggi vigenti, sia a quelle esigenze che, ad un esame scientifico e tecnico della materia, si rivelassero più evidenti, imprescindibili e degne di un provvedimento adeguato ed immediato.

In sostanza si è cercato di affrontare ed avviare a so

- 3 -

luzione mediante la normativa proposta, e che sarà in seguito con ogni dettaglio esaminata, un problema organizzativo di strutture sanitarie di base che già il legislatore statale aveva considerato con interesse e privilegiato nella disciplina della tutela sanitaria dello sport.

La legge statale 26 ottobre 1971 n.1099, che reca norme in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, presenta aspetti pregevoli per quanto attiene alla disciplina dei controlli da effettuare perchè le competizioni sportive si svolgano al di fuori da pratiche non consentite e che ne alterino i caratteri naturali; non altrettanto pregevole è la legge per quel che riguarda appunto le strutture ritenute idonee e di fatto necessarie perchè il singolo atleta e la collettività giovane che si dedica o si avvia allo sport, sia garantita in forma preventiva e concomitante per la salute personale.

L'esame delle disposizioni di legge rivela appunto che non è stato messo a fuoco il problema della vitalità dei centri di medicina dello sport già istituiti nè quello dello sviluppo e del potenziamento dei centri e degli ambulatori esistenti nella prospettiva, che peraltro ci sembra imprescindibile, di un generale miglioramento dei servizi sanitari.

A fronte di tali evidenziate e pur notevoli manchevolezze, la legge statale n.1099/1971 presenta una caratteristica molto importante sia sul piano normativo che ancor più su quello delle possibili realizzazioni là dove, nell'articolo 1, stabilisce chiaramente che la tutela sanitaria delle attività sportive "spetta" alle Regioni e quindi mette in primo piano, in linea con le norme costituzionali, il ruolo delle Regioni a statuto ordinario in materia.

./..

Il disposto dell'articolo 1 della legge n.1099/1971 deve considerarsi, inoltre, una chiara norma di individuazione della competenza legislativa delle Regioni, in connessione con quanto è, in oltre, previsto dall'articolo 1, lettera c), del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4, che concerne il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera ed ha riguardo appunto alla tutela sanitaria delle attività sportive.

L'intervento legislativo regionale, quindi, si pone in relazione non soltanto alle chiare norme della individuazione della competenza che sono state citate, ma anche in rapporto ed in funzione delle esigenze del settore della medicina sportiva che sono state rilevate nella Regione Puglia.

La nuova legge n.1099/1971 reca disposizioni tali che non è più possibile pensare ad un lavoro saltuario e volontaristico da parte dei medici della Federazione Medico-Sportiva Italiana, poiché le visite non sono più ristrette ad un limitato numero di sports come secondo la precedente legge 28/12/1950 n.1055, ma sono estese a tutti i tipi di competizioni sportive ed obbligheranno le équipes dei medici dei centri ad un lavoro continuo, essendo previsto un aumento del numero dei visitandi e delle visite nella proporzione di 1 a 20. Tale è il portato anche di una più precisa disciplina legislativa delle visite, poiché è stato previsto che ogni atleta deve essere sottoposto ad una visita di idoneità e due di controllo ogni anno; in tal modo dalle 4.000 visite effettuate nelle cinque province pugliesi durante il 1971 si passerà a quasi 80.000 visite dal 1973 in poi.

Nella Regione Puglia si impone pertanto un intervento

che serva a potenziare le strutture della medicina sportiva e a garantire il sicuro e continuo funzionamento dei centri di medicina dello sport mediante i provvedimenti normativi e finanziari che sono recati dalla proposta di legge che passiamo ad esaminare nei suoi vari articoli.

La legge che si propone di approvare e che ha natura transitoria in riferimento alla riforma sanitaria, che includerà anche la tutela delle attività sportive fra i compiti propri delle unità sanitarie locali, si apre nell'articolo 1, con un richiamo di validità temporale, proprio alla legge di riforma sanitaria.

Lo strumento che si è rivelato più idoneo per il potenziamento dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport è stato quello del contributo finanziario diversificato sia nella possibile entità che nella direzione amministrativa e nella finalità organizzativa della gestione o dei presidi delle attrezzature sanitarie.

L'articolo 1, pertanto, prevede contributi sulla gestione ancorati alla considerazione, in termini di attività istituzionale programmata, di un piano finanziario che deve essere presentato dal Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico-Sportiva Italiana; l'articolo 2, invece, si precisa come una norma più propriamente finalizzata a dotare i centri di attrezzature idonee e tali da elevare ed ulteriormente qualificare le possibilità di intervento diagnostico e sanitario in genere nella valutazione attitudinale allo sport dei giovani che vi si dedicano o desiderano avviarsi.

L'articolo 3 contiene invece quella che potremmo a giusta ragione chiamare la teleologia di questa normativa al nostro es

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

- 6 -

me, poichè fissa gli scopi della legge, i quali consistono in una migliore realizzazione dei fini istituzionali propri della Federazione Medico-Sportiva Italiana e in un certo numero di scopi particolari e aggiuntivi che qualificano ancor più l'intervento regionale in materia.

Tutta la norma dell'articolo 3 è intesa chiaramente a delineare sia le direttive di movimento che lo scopo ultimo della legge regionale, cioè la ~~prima~~ e più rispondente alle riscontrate esigenze tutela sanitaria delle attività sportive: ma peraltro chiarisce a sufficienza l'incidenza della medicina sportiva nell'aspetto preventivo, curativo e riabilitativo delle malattie, nonchè la sua funzione educativa e culturale.

Le modalità di esercizio e di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 saranno sicuramente oggetto di una precisa e adeguata attività di indirizzo e disciplinare da parte del competente Assessorato perchè siano creati i moduli ed i canali organizzativi che facciano in modo da mettere a disposizione di tutta la collettività i servizi sanitari offerti dai centri di medicina dello sport.

Rilevantissima è poi la norma contenuta nell'articolo 5, che introduce un principio programmatico, il quale dovrebbe consentire alla Regione Puglia di porsi all'aganguardia nel Paese per quanto attiene al numero ed alla potenzialità tecnico-sanitaria dei centri: attualmente in Puglia vi è un solo centro di medicina dello sport oltre ad un certo numero di ambulatori, che si spera di trasformare in centri di medicina dello sport entro un lasso di tempo relativamente breve in modo da fornire ad ogni provincia della Regione i necessari servizi sanitari relativi a questa branca della medicina.

./..

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

- 7 -

Le altre norme della legge, cioè gli articoli 4, 6 e 8 assolvono il compito di disciplinare il procedimento di erogazione dei contributi e di controllo della loro destinazione nel modo più congruo possibile per assicurare il raggiungimento degli scopi che la legge si prefigge.

L'articolo 7 è, invece, la norma finanziaria e reca una dotazione di £.100.000.000 che alla Commissione Sanità e alla 1^a Commissione sono sembrati indispensabili per un intervento che non voglia essere un approccio meramente formale alla problematica della tutela della salute nelle attività sportive.

Perché il problema è proprio questo: la difesa della salute, che deve essere globale e non può conoscere aree di ingiustificato disinteresse e pressapochismo sia tecnico-sanitario che amministrativo e politico.

E la tutela sanitaria delle attività sportive si inserisce appunto in questa vasta e responsabile prospettiva della difesa globale della salute, alla quale devono essere tesi gli sforzi di volontà, di conoscenza e di capacità del legislatore regionale, che con questo atto ^{che} si propone all'approvazione dell'Assemblea assolve in pieno e consapevolmente un dovere verso la collettività regionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA
IL PRESIDENTE

Prot. n° 3/4/

Bari, 12 aprile 1973

d. Donato

CONSIGLIO REGIONALE
12 APR. 1973
Car. 1/3 - I fasc.
Prot. N. 1336


Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale della Puglia
S E D E

Per quanto di competenza, trasmetto in allegato la proposta di legge di iniziativa del sottoscritto, nel testo approvato dalla 4^a Commissione, in uno al parere favorevole espresso in data odierna dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente.

Il testo dell'art. 7 della proposta di legge, per quanto attiene ai capitoli di bilancio interessati alle variazioni, risulta modificato nel senso richiesto dalla 1^a Commissione.

Distinti saluti

(avv. Gaetano Scamarcio)



N° 13 del Reg.

La 1^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta
del 12 APR. 1973

- vista la richiesta del Presidente della 4^ Commissione Consiliare Permanente in data 3/4/1973 n° 1, relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sulla proposta di legge " Interventi per il potenziamento della medicina sportiva;
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- vista la proposta di legge sopra citata;
- visto l'art. 7 della proposta di legge sopra citata;
- visto il cap. 281 dello Stato di Previsione della spesa di Bilancio 1973;
- visto il cap. 230 dello Stato di Previsione della spesa di Bilancio 1973;
- considerato che la Commissione richiedente è evidentemente incorsa in errore materiale, individuando la possibilità di effettuare storni di fondi dal cap. 281 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973
- accertata invece la disponibilità di L. 100.000.000,= sul cap. 230 "fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 7 della proposta di legge di che trattasi, ammontante a L. 100.000.000,=

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE :

- 1) alla variazione in diminuzione di L. 100.000.000,= dello stanziamento di cui al cap. 230 "fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" del Bilancio di Previsione 1973;

2) allo stanziamento della somma di L. 100.000.000,= al cap. 137/bis
che contemporaneamente si istituisce con la intitolazione " Interventi
per il potenziamento della medicina sportiva";


INVITA

la 4[^] Commissione Consiliare Permanente ad adeguare al presente
parere il contenuto dell'art. 7 della proposta di legge di che trattasi.

p/ 1[^] COMMISSIONE CONSILIARE

PERMANENTE

(avv. Giovanni Margiotta) -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Margiotta', written over the typed name and a horizontal line.

1

SEGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

Uff. no
n. allentare I.

PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO
DELLA MEDICINA SPORTIVA"

di iniziativa del Consigliere Regionale

avv. GAETANO SCAMARCIO

re una migliore tutela sanitaria delle attività sportive, consentendo al Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare:

- a) l'educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
- b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;
- c) il controllo sanitario dei gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;
- d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;
- e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa dell'attività sportiva.

ART. 4

I contributi previsti dall'articolo 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall'articolo 2 potranno essere

sere erogati all'acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana presenterà alla Giunta Regionale il Conto Consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

ART. 5

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificati secondo i regolamenti della F.M.S.I.

ART. 6

Il piano finanziario annuo di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di

attività del Consiglio Regionale Pugliese della Federazione Medico Sportiva Italiana riferita all'anno medesimo.

Q. U.

ART. 7

La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in f. centò, milioni per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137/bis "interventi per il potenziamento della medicina sportiva" del bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 230 "fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali".

Q. U.

Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto dei piani finanziari di cui all'articolo 1.

ART. 8

(norma transitoria)

Per l'anno 1973 il termine previsto dall'articolo 1 della presente legge è differito al 30 giugno dello stesso anno e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il successivo mese di dicembre.

ammontare
restituito
Scuola
Festivo
fornire

Q. U.

ART. 9

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Q. U.

ART. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Q. U.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Segue la deliberazione di voto.

Q. U.